

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 24/02/2016**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37850-diritto-dei-mezzi-di-comunicazione>**

**Autore: Iannone Paolo**

**“Diritto dei mezzi di comunicazione”**

**“DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE”**  
**di PAOLO IANNONE**

**INDICE**

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>1</b>
<b>CAPITOLO I</b> .....	<b>2</b>
<b>I PRINCIPI COSTITUZIONALI</b> .....	<b>2</b>
1. <i>Diritto, informazione e comunicazione: l'articolo 15 della Costituzione</i> .....	<b>2</b>
2. <i>La libertà di espressione ed opinione: l'articolo 21 della Costituzione</i> .....	<b>2</b>
3. <i>L'Ordine dei giornalisti</i> .....	<b>3</b>
<b>CAPITOLO II</b> .....	<b>4</b>
<b>LA DISCIPLINA DEL GIORNALISTICA</b> .....	<b>4</b>
1. <i>L'ingiuria</i> .....	<b>4</b>
2. <i>La diffamazione</i> .....	<b>5</b>
3. <i>La responsabilità del giornalista e le scriminanti</i> .....	<b>7</b>
<b>CAPITOLO III</b> .....	<b>10</b>
<b>LA PROFESSIONE DEL GIORNALISTICA</b> .....	<b>10</b>
1. <i>Cronaca</i> .....	<b>10</b>
2. <i>Critica</i> .....	<b>13</b>
3. <i>Satira</i> .....	<b>14</b>
<b>CAPITOLO IV</b> .....	<b>18</b>
<b>IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E ALL'ESSERE DIMENTICATI</b> ..	<b>18</b>
1. <i>Il diritto all'immagine: l'articolo 10 del codice civile e l'articolo 93 della legge numero 633 del 22 aprile 1941</i> .....	<b>18</b>
2. <i>La privacy e le sue regole</i> .....	<b>20</b>
3. <i>Il diritto all'oblio e all'essere dimenticati</i> .....	<b>21</b>
<b>CAPITOLO V</b> .....	<b>23</b>
<b>IL DIRITTO D'AUTORE</b> .....	<b>23</b>
1. <i>I caratteri del diritto d'autore</i> .....	<b>23</b>
2. <i>Il diritto patrimoniale d'autore</i> .....	<b>23</b>
3. <i>Il diritto morale d'autore</i> .....	<b>24</b>
<b>CAPITOLO VI</b> .....	<b>25</b>
<b>LA STORIA DELLE TELEVISIONI</b> .....	<b>25</b>
1. <i>Prologo: dalla Legge Mammì alla Legge Maccanico</i> .....	<b>25</b>
2. <i>La legge Gasparri e il Disegno di Legge Gentiloni</i> .....	<b>27</b>
3. <i>Il decreto Romani, il beauty contest e la successiva riforma del governo Monti</i> .....	<b>28</b>
<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</b> .....	<b>30</b>

# INTRODUZIONE

La finalità del presente lavoro è volta non solo a mettere insieme alcuni dei miei scritti relativi ad una materia che ho particolarmente approfondito collaborando nella preparazione dei corsisti nell'ambito della cattedra universitaria di 'Diritto dei mezzi di comunicazione' tenuta dal Prof. Pierantonio Lisi, a cui rivolgo tutta la mia stima e gratitudine professionale, ma è altresì funzionale alla libera fruizione di pensieri e nozioni che per me rappresentano un modo semplice di comunicare.

Sono convinto che l'effettivo contenuto della materia è rivolta al significato del linguaggio di chi legge e nel recepimento della notizia da parte dei destinatari.

In tale prospettiva l'utilizzo dei dati personali e la narrazione dei fatti assumono il ruolo centrale in un tema giuridico delicato in continua evoluzione.

# CAPITOLO I

## I PRINCIPI COSTITUZIONALI

**SOMMARIO: 1.** Diritto, informazione e comunicazione: l'articolo 15 della Costituzione - **2.** La libertà di espressione ed opinione: l'articolo 21 della Costituzione - **3.** La stampa e l'Ordine dei giornalisti.

**1.1 Diritto, informazione e comunicazione: l'articolo 15 della Costituzione** – Il richiamo ai principi costituzionali detta le linee guida da seguire in tema di diritto, informazione e comunicazione.

In via preliminare l'analisi giuridica deve partire dall'articolo 15 che esamina i concetti di libertà e segretezza della corrispondenza.

A ben vedere, i suesposti elementi sono tra loro connessi, in quanto la libertà della comunicazione deve necessariamente accompagnarsi dalla garanzia della riservatezza, anche della fonte, qualora quest'ultima lo richieda.

**1.2 La libertà di espressione ed opinione: l'articolo 21 della Costituzione** – La successiva disamina del testo costituzionale passa dall'articolo 21, dove la libertà di manifestare il proprio pensiero risulta alla base sia della democrazia sia del diritto all'informazione. Tale diritto rappresenta il fondamentale presidio alle libertà democratiche, ma non vi è dubbio che tale esercizio incorra in una serie di limiti, ovvero il diritto di informazione previsto all'articolo 21 della Costituzione non deve violare il diritto di pari dignità sociale sancito dall'articolo 2 della medesima Carta Costituzionale.

Tanto chiarito occorre evidenziare che la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero viene intesa anche come diritto di

utilizzare ogni mezzo per informare, purché la notizia riportata rispetti il famoso decalogo del giornalista che analizzeremo nel terzo capitolo.

**1.3 L'Ordine dei giornalisti** – L'Ordine dei giornalisti è strutturato in un Consiglio nazionale, nonché a sua volta in Consigli regionali e interregionali che curano altresì la tenuta dell'albo. Gli iscritti sono rappresentati da professionisti che, a loro volta, si suddividono in giornalisti e pubblicisti.

A ben guardare, se i primi devono esercitare detta attività in modo continuativo ed esclusivo, i secondi possono, invece, non farlo svolgendo anche altre professioni oltre all'attività che viene esercitata, difatti, in maniera occasionale.

## CAPITOLO II

# LA DISCIPLINA DEL GIORNALISTA

**SOMMARIO: 1. L'ingiuria - 2. La diffamazione - 3. La responsabilità del giornalista e le scriminanti.**

**2.1 L'ingiuria** – L'ingiuria rappresenta l'offesa all'onore (con riferimento alle qualità morali) o al decoro (concernenti qualità e condizioni del soggetto che determinano il valore sociale) dell'altrui persona.

Tuttavia con il decreto legislativo numero 7 del 15 gennaio 2016 il reato previsto all'articolo 594 del codice penale e rubricato alla voce 'ingiuria' è stato depenalizzato.

Ne consegue che sono previste, allo stato attuale, solo sanzioni civili che si esplicano nel risarcimento del danno arrecato alla persona ingiuriata.

Ciò posto, anche al fine di comprendere la successiva figura di reato rimasta in piedi e disciplinata all'articolo 595 del codice penale, rubricata sotto la voce 'diffamazione', occorre procedere alla disamina della condotta posta in essere dal soggetto agente, quando quest'ultima può essere qualificata come ingiuria e non come diffamazione.

A ben guardare la condotta ingiuriosa non integra mere espressioni verbali contraddistinte da un linguaggio volgare e maleducato, in quanto il criterio che rilevi la condotta ingiuriosa posta in essere dal soggetto è rappresentata dal contenuto della frase e il significato delle parole pronunziate quando quest'ultimi si rilevino funzionali all'offesa delle qualità morali o lesive del decoro della persona. Tale

assunto si pone a fondamento di un principio costituzionale, in quanto la libertà di manifestazione del pensiero non è senza limiti e, quindi, l'articolo 21 della Costituzione deve sempre e comunque corrispondere allo scopo per cui è concessa ed essere svolta nel rispetto dei principi morali e decoro altrui.

Tanto chiarito occorre evidenziare che l'elemento principale in grado di tenere ben distinte le condotte di ingiuria e diffamazione è rappresentato dalla presenza dell'offeso. Ciò posto, proprio ai fini dell'individuazione della persona ingiuriata non occorre che l'offensore nella frase pronunci il suo nome, in quanto è sufficiente che l'ingiuriato possa essere individuato, per esclusione, in via induttiva tra le persone presenti sul posto ove si consuma l'offesa.

**2.2 La diffamazione** – L'articolo 595 del codice penale qualifica il reato di diffamazione. Tale fattispecie delittuosa viene richiamata da dottrina e giurisprudenza in tutte le sue forme da internet (c.d. diffamazione online), sino alla circostanza aggravante prevista nella sua consumazione a mezzo stampa.

La diffamazione rappresenta l'offesa all'altrui reputazione esercitata con notizie ovvero valutazioni dubitative non corrispondenti al vero, in quanto allusive e suggestive, oltreché idonee ad ingenerare nella comunicazione un convincimento nei confronti dei destinatari di una rispondenza ai caratteri di verità dei fatti rappresentati.

Ciò posto, ai fini della consumazione del reato il soggetto agente deve porre in essere un'attività funzionale a rendere sia una notizia in forma dubitativa sia funzionale a ledere l'altrui reputazione. Tanto chiarito, così come evidenziato nel precedente paragrafo, l'elemento

principale in grado di tenere ben distinte le condotte di ingiuria e diffamazione è rappresentato dalla presenza dell'offeso. Difatti, nell'ambito del reato previsto all'articolo 595 del codice penale il diffamato apprende la notizia dopo che la lesione al suo onore sia già stata comunicata a più persone, in quanto l'offesa alla propria reputazione non viene fatta in sua presenza come per l'ingiuria.

A riguardo giova rilevare che l'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurazione della suesposta fattispecie delittuosa è rappresentata dal dolo, quale volontà del soggetto agente nel voler recare un danno alla reputazione altrui. Tuttavia ci si domanda se in taluni casi possa sussistere anche l'elemento psicologico della colpa, in quanto un giornalista non osservando la diligenza professionale richiesta per la propria attività (*ai sensi dell'articolo 1176 secondo comma del codice civile*) può rappresentare una situazione diversa da quella reale sulla base di valutazioni non attendibili delle proprie fonti. All'uopo la giurisprudenza si espressa nel corso degli anni rilevando che quando il giornalista pubblica una notizia, pur nella consapevolezza che la verità oggettiva della stessa è necessaria per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca e ritenga, per mero errore, involontariamente che i fatti narrati siano veri può qualificarsi in suo favore una causa di esclusione della punibilità per mancanza dell'elemento psicologico richiesto dal reato di diffamazione e non ai sensi dell'articolo 51 del codice penale (c.d. esercizio di un diritto o adempimento di un dovere).

In tale prospettiva si evidenzia come la suesposta configurazione criminosa deve rispettare i predetti canoni di qualificazione anche per la figura della c.d. diffamazione online, in quanto è possibile definire



la fattispecie delittuosa, prevista all'articolo 595 del codice penale, soltanto se la condotta posta in essere dal soggetto agente integra i suddetti presupposti di reato previsti dal legislatore.

Ciò posto, una particolare circostanza aggravante è prevista al terzo comma dell'articolo 595 del codice penale, ovvero, in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la condotta posta in essere a consumazione del reato si realizza mediante un mezzo di diffusione di massa. Tale assunto rileva come l'aggravante sia insita proprio nel mezzo utilizzato dal diffamante, ovvero uno strumento di massima pubblicità che rilevi ai lettori destinatari una narrazione suggestiva, dubitativa e non reale dei fatti, quest'ultimi idonei a ledere la reputazione del diffamato, quale presupposto fondamentale per la consumazione del reato in esame.

Tanto chiarito si rileva che l'ultimo comma dell'articolo 597 del codice penale chiude il cerchio su di una circostanza particolare del delitto di diffamazione, in quanto: *‘Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato’*. Tale rassegna concerne l'attribuzione del diritto di proporre querela per l'offesa non solo per il diffamato stesso, ma anche i prossimi congiunti possono agire in giudizio per tutelare la reputazione del defunto e, quindi, si rappresenta un ulteriore estensione del reato di diffamazione al pregiudizio che altresì si arreca nell'offesa alla dignità degli stessi,

quest'ultimi legittimati a costituirsi anche parte civile in virtù del danno diretto ed immediato del reato previsto all'articolo 595 del codice penale.

**2.3 La responsabilità del giornalista e le scriminanti** – In tema di diffamazione a mezzo stampa il giornalista è penalmente responsabile per i fatti narrati nel suo articolo, qualora quest'ultimi non risultino corrispondenti al vero e recano offesa all'altrui reputazione.

A ben vedere, il nostro ordinamento accoglie, in ambito penale, una concezione di antigiuridicità formale-sostanziale, qualificandola in termini di contrasto tra fatto e norma. A riguardo giova rilevare che le c.d. cause di giustificazione o scriminanti sono particolari situazioni in presenza delle quali una condotta che altrimenti costituirebbe reato diventa lecita in presenza di quanto la legge impone o consente.

L'articolo 51 del codice penale qualifica la scriminante del giornalista, ovvero l'aver agito nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere.

Orbene, il giornalista può essere scriminato ai sensi dell'articolo 51 se riporta espressioni offensive pronunciate dall'intervistato all'indirizzo di altri.

Ad ogni buon conto persiste sempre e comunque il dovere di verificare-controllare la veridicità delle circostanze e la contenenza delle espressioni riferite. Ne consegue che la predetta circostanza esimente non potrà essere riconosciuta nei confronti del giornalista che avrà riportato notizie non vere.

Una delle varie situazioni previste nell'ambito delle circostanze scriminanti e, che in questa materia ci occupa, riguarda il diritto di cronaca, critica e satira giornalistica.

## CAPITOLO III

# LA PROFESSIONE DEL GIORNALISTA

SOMMARIO: **1.** Cronaca - **2.** Critica - **3.** Satira.

**3.1 Cronaca** – Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è sancito all'articolo 21 della Costituzione, quest'ultimo posto a fondamento del diritto all'informazione, non deve mai violare il diritto alla pari dignità sociale, così come previsto dall'articolo 2 della medesima Carta Costituzionale.

A questo proposito è la giurisprudenza che sin dagli anni '80 individua i criteri che devono ispirare il diritto di cronaca al fine di evitare che l'esercizio dello stesso sfoci nella lesione dell'onore o della reputazione altrui.

Di conseguenza, le regole fissate alle quali deve ispirarsi il giornalista nell'espletamento dell'attività informativa sono le seguenti:

- L'utilità sociale dell'informazione;
- La verità dei fatti esposti: in quanto non possono essere date notizie da fonti ufficiali che si rivelino di natura diffamatoria;
- La forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione c.d. clausola di continenza che deve sempre contraddistinguere l'obiettività della notizia.

Pertanto non devono sussistere difetti di chiarezza da parte del giornalista, il quale non deve fare ricorso a subdoli espedienti come:

- Il sottinteso sapiente, ovvero l'uso di espressioni tendenziose che possono essere interpretate dal lettore in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale;

- Il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli, o addirittura, l'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, al fine di non ingannare il lettore a lasciarsi suggestionare dal tono con cui viene comunicata l'informazione;

- Evitare insinuazioni più o meno velate.

Ciò posto facendo applicazione dei suesposti principi, si è ritenuto diffamatorio l'accostamento, sia pure a scopo esemplificativo, del nome di un soggetto, coinvolto in un procedimento giudiziario, con quello di altri soggetti la cui responsabilità sia stata giudizialmente accertata, omettendo la circostanza dell'avvenuto proscioglimento del primo.

Tanto chiarito risulta possibile fare cronaca giornalistica su degli avvenimenti che riguardano un'altra persona, anche se mettono in luce la riprovevolezza della condotta, purché le notizie siano vere e ci siano degli interessi pubblici.

In definitiva, la cronaca rappresenta il riportare gli avvenimenti così come si sono verificati nella realtà, anche se quest'ultimi ledono la dignità morale di una o più persone, purché sussista la verità della notizia e l'utilità sociale, ovvero una notizia rilevante per la vita pubblica.

Accanto a tali presupposti deve esserci anche il carattere della pertinenza, in quanto se il giornalista vuole porre l'accento su un determinato aspetto della notizia lo può fare, ma nei limiti in cui tale circostanza si rilevi pertinente con l'informazione, in modo da assumere i connotati di una precisazione attinente all'interesse pubblico della notizia stessa.

Inoltre l'ulteriore elemento della continenza rappresenta il modo e il tono usato dal giornalista che non deve mai mancare nella narrazione del fatto, in quanto l'espressione usata deve rappresentare nella descrizione della vicenda sempre una modalità consona che eviti di ledere l'altrui reputazione, tranne se tale circostanza si rilevi necessaria per rappresentare al pubblico la verità della notizia.

Ne consegue che, se nella narrazione del fatto, il giornalista mette in luce l'oggettività di un reato grave lo deve fare in maniera continente e, in tale circostanza, seppur vero che viene lesa la reputazione della persona, comunque, si rileva inevitabile per portare alla conoscenza della collettività una notizia pertinente, sempre in virtù del principio costituzionale di libertà sancito dall'articolo 21 e posto a fondamento del diritto d'informazione: verità con tutti e per tutti.

A fondamento del suesposto ragionamento si rappresenta una storica pronuncia giurisprudenziale ad opera della Suprema Corte di Cassazione, la numero 5259 del 18 ottobre 1984, la quale ha affrontato le problematiche relative al diritto di cronaca stabilendo il c.d. decalogo del giornalista, anche se proprio un decalogo non è poiché i paletti fissati dai giudici di legittimità sono soltanto tre e non dieci:

- 1) Verità dei fatti (oggettiva o putativa);
- 2) Interesse pubblico alla notizia (utilità sociale);
- 3) Continenza formale in un'esposizione dei fatti che si rilevi corretta e civile.

Ciò posto, la mancanza anche di uno solo dei tre suddetti requisiti enunciati fa venir meno l'esigenza informativa e il diritto di

manifestazione del pensiero sancito all'articolo 21 della Costituzione in favore della tutela dei diritti inviolabili del singolo individuo.

**3.2 Critica** – La critica, al contrario della cronaca, rappresenta l'interpretazione dei fatti e di comportamenti che è necessariamente soggettiva per sua natura, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta.

A riguardo è possibile distinguere due tipologie di critica:

- 1) **Critica teorica:** limitata a considerazioni teoriche che prescindono dal riferimento a fatti o persone;
- 2) **Critica fattuale:** legata alla cronaca, ovvero alla narrazione di fatti storicamente avvenuti.

Orbene, se la prima forma di critica (c.d. teorica) non incontra limiti di sorta, la seconda, fondandosi su fatti storici, può ledere l'onore o la reputazione di coloro ai quali i fatti stessi si riferiscono.

A riguardo la critica politica si colloca in un terzo tassello, ove la giurisprudenza, pur prendendo atto della tendenza all'utilizzo di un linguaggio aggressivo e meno corretto di quello in uso fino a qualche ventennio addietro, esclude la legittimità di una forma di critica che trascenda in attacchi personali diretti a colpire il soggetto criticato senza alcuna finalità di interesse pubblico.

A ben guardare, le linee guida a cui il giornalista deve seguire riguardano la pertinenza dei fatti narrati rispetto all'interesse pubblico della loro conoscenza: dalla verità dei fatti alla correttezza della forma espositiva.

A riguardo la giurisprudenza ha precisato che il riportare in un giornale le dichiarazioni del soggetto intervistato (qualora esse siano

di contenuto ingiurioso o diffamatorio) non integra di per sé la scriminante del diritto di cronaca. Ciò posto, la critica può essere teorica oppure riguardare la narrazione di fatti, purché il giornalista non ecceda nella redazione e, quindi, i toni siano consoni alla vicenda narrata.

Il giornalista che assume una posizione imparziale può tuttavia essere giustificato quando il contesto e la natura dell'intervista presentano profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva.

**3.3 Satira** – Con riferimento ai criteri Costituzionali su cui ci siamo già soffermati in precedenza, si deve escludere che al diritto di satira possano applicarsi parametri di liceità della cronaca, infatti, se la cronaca richiede la verità e l'interesse pubblico della notizia riportata la satira, invece, risponde a ben altri parametri.

A ben vedere, la satira proprio perché partecipa in modo rilevante nel momento artistico dell'espressione umana non può obbedire ad alcun canone di razionalità espressiva, né essere commisurata a parametri astratti di adeguatezza. Ad ogni buon conto è chiaro che il personaggio oggetto di satira deve essere un soggetto pubblico o, comunque, noto alla collettività.

In verità il problema è rappresentato proprio dal punto di equilibrio.

Ciò posto, il diritto all'integrità morale ovvero alla reputazione della persona fa sorgere la questione giuridica, in quanto se da una parte vi è il diritto di esprimere il proprio pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, dall'altra vi è la tutela all'onore del soggetto.



Di conseguenza, se il diritto alla reputazione fosse assoluto avremmo giornali bianchi e telegiornali vuoti. Tale circostanza non deve qualificare una determinata tipologia di notizia che merita particolare attenzione rispetto ad altre, bensì quale informazione può rappresentare l'interesse pubblico e, quindi, meritevole di essere portata a conoscenza della collettività, in quanto di inevitabile particolarità. Su quest'ultima affermazione sono altresì connessi anche gli autori e le loro azioni, nonché le conseguenze prodotte dalle loro condotte dal punto di vista soggettivo e comune.

A ben vedere, la satira ha un suo codice di espressione che è quello dell'iperbole che vede in contrapposizione l'assurdo e il ridicolo.

Nel momento in cui il vignettista fa satira per forza metterà in ridicolo qualcuno, ma ciò non vuol dire che in quel momento stia ledendo in maniera giuridicamente illecita la reputazione della persona.

D'altronde la satira rappresenta un mezzo di comunicazione che esiste dall'alba dei tempi, dagli antichi romani o forse anche prima ed è, quindi, sempre ritenuta lecita in una certa maniera, in quanto ha anche avuto una sua importanza nell'evoluzione della democraticità di alcuni ordinamenti e, pertanto, la satira è entrata nel codice di comunicazione pubblico dapprima che esistevano i mass-media.

Ciò posto, dottrina e giurisprudenza si sono preoccupati di ricercare quelli che sono i caratteri del diritto di satira con un'operazione di ricostruzione dei canoni di base.

Per cui, quando si ipotizza che qualcuno possa esser andato oltre le linee guida, allora, è chiaro che la rappresentazione di quel soggetto

può facilmente rivestire i connotati ritratti dalla vignetta. Questo può far parte della satira.

Il problema è capire qual è il punto in cui ci si deve fermare e, pertanto, tale limite deve essere stabilito caso per caso, poiché risulta impossibile stabilire quale tipo di rappresentazione può essere qualificata lecita ovvero illecita.

A ben guardare, la satira è una rappresentazione ironica e inverosimile, ovvero s'intende qualcosa che può sembrare vero, ma in verità non lo è, anzi la raffigurazione fantasiosa della realtà qualifica proprio l'assurdo della vignetta.

Il tutto al fine di suscitare il divertimento e porre in ridicolo i costumi.

Tuttavia, anche in questo caso la satira deve rispettare dei limiti, ovvero la continenza, come per la critica, sia nel modo di raffigurare sia nel cosa disegnare, in quanto anche la pertinenza stessa della vignetta può qualificare il tono usato nell'esprimere la definizione di un fatto nella sua rappresentazione.

D'altronde se un fatto criminale viene rappresentato in modo ironico, ovvero ponendolo su di una notizia ridicola, anziché delinquenziale, allora non si sta più esprimendo un fatto continente.

Ciò posto, l'ultimo presupposto a fondamento della liceità della satira è rappresentato dall'attribuzione di fatti non verosimili, in quanto la satira è definita tale proprio perché crea un'immagine divertente di un soggetto noto, poiché non è vista come rappresentazione di critica ovvero cronaca, ma crea un'immagine sferzante, divertente, inverosimile che richiama un certo aspetto.

In conclusione deve sempre sussistere l'attinenza del messaggio satirico con la dimensione pubblica del personaggio.

## CAPITOLO IV

# IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E ALL'ESSERE DIMENTICATI

**SOMMARIO:** **1.** Il diritto all'immagine: l'articolo 10 del codice civile e l'articolo 93 della legge numero 633 del 22 aprile 1941 - **2.** La privacy e le sue regole - **3.** Il diritto all'oblio e all'essere dimenticati.

**4.1 Il diritto all'immagine: l'articolo 10 del codice civile e l'articolo 97 della legge numero 633 del 22 aprile 1941** – L'articolo 97 della legge numero 633 del 22 aprile 1941 (c.d. diritto alla *riproduzione dell'immagine in assenza del consenso dell'interessato*) in combinato disposto con l'articolo 10 del codice civile forniscono una definizione del *c.d. diritto all'immagine* regolamentando i casi di abuso della stessa.

A norma dell'articolo 97, secondo comma, della legge numero 633 del 22 aprile 1941, l'immagine della persona non può essere esposta o messa in commercio quando da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima, tranne se l'immagine del soggetto viene ripresa tra la folla anonima di manifestanti in un luogo pubblico (ad esempio sciopero di lavoratori in piazza) e non aperto al pubblico (come ad esempio inaugurazioni di discoteche). Difatti, nel primo caso si evidenzia un generico sfondo di un servizio televisivo che riveste il carattere di utilità sociale della notizia e, in altri termini, non può essere dimostrato che la ripresa televisiva, ove pure abbia avuto per destinatario l'immagine di un soggetto non pubblico sia avvenuta con modalità lesive della sua dignità, ovvero sia stata associata una manifestazione al medesimo soggetto estraneo, in

quanto se non voleva essere ripreso dalle televisioni non doveva recarsi in un luogo pubblico per manifestare insieme ad una folla di persone i propri diritti.

Diversamente la seconda circostanza che prevede la riproduzione di immagini in un luogo aperto al pubblico, come ad esempio una discoteca potrebbe assumere dettami diversi determinando l'abuso del diritto all'immagine di una persona non nota se ripresa in circostanze particolari, dalle quale derivi pregiudizio all'onore o al decoro del medesimo soggetto ripreso.

Sul punto si richiama come sempre l'articolo 2 della Costituzione, ove il principio solidaristico può estendersi anche con riferimento al diritto alla privacy, accesso ai dati informatici, buona fede, principio di correttezza e diritto all'essere dimenticati.

Ciò posto, l'articolo 10 del codice civile comprende nella sua formulazione una tutela ampia sul diritto alla riservatezza (anche con riferimento al trattamento dei dati personali), nonché rispetto della vita privata e familiare.

Pertanto la pubblicazione abusiva dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato trova tutela risarcitoria nell'ordinamento civile.

A riguardo giova rilevare che la maggior parte delle violazioni del diritto all'immagine si verificano su internet, con particolare riferimento ai social network.

A ben guardare, prima della nascita del world wide web non vi era l'esigenza di tutelare altri spazi fisici come le c.d. agorà virtuali.

Oggi, invece, le nuove fattispecie impongono nuovi casi da regolamentare, in quanto rappresentano interessi meritevoli di tutela giuridica.

**4.2 La privacy e le sue regole** – Il decreto legislativo numero 196 del 2003 (c.d. codice della privacy) detta le sue regole generali per il trattamento dei dati personali. In particolare il primo comma dell'articolo 4 alla lettera b) fornisce la definizione di dato personale, ovvero: 'qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale'. Tale nozione qualifica come dato personale qualsiasi informazione riconducibile all'individuo dalla carta d'identità all'utenza telefonica, distinguendosi dai dati sensibili disciplinati alla lettera d) del quadro normativo in esame, quali: *'dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'*. Ciò posto, il trattamento dei dati personali presuppone l'accettazione dell'informativa da parte dell'interessato, quest'ultimo deve conoscere i limiti, le finalità e le conseguenze circa l'utilizzo delle proprie informazioni fornite al gestore, così come altresì previsto ai sensi dell'articolo 13 del codice della privacy. Tanto chiarito per il giornalista, invece, non risulta necessario ottenere il consenso dell'interessato anche per dati sensibili, ad ogni modo, il

professionista è obbligato a rendere l'informativa al momento della raccolta del dato personale, ovvero riportare la propria identità, professione e finalità della raccolta dispensando il giornalista dall'obbligo di riportare gli elementi descrittivi previsti all'articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 2003.

Ad ogni buon conto i limiti del giornalista si verificano nella comunicazione e diffusione dei predetti dati, in quanto non basta per il professionista giustificare il loro uso funzionale all'esercizio dell'attività di cronaca e, quindi, la diffusione dei dati personali deve rispondere ad un'esigenza informativa nel pieno rispetto del requisito dell'utilità sociale.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, quando la divulgazione di un fatto ha interesse pubblico ed è, pertanto, di rilevante utilità sociale per la comunità il diritto alla riservatezza viene meno in favore dell'acquisizione della notizia che necessariamente deve estendersi anche all'identificazione dei soggetti coinvolti nella vicenda.

**4.3 Il diritto all'oblio e all'essere dimenticati** – Nel terzo capitolo abbiamo enunciato il famoso decalogo del giornalista con riferimento all'obbligo di verità, alla continenza formale e, soprattutto, all'interesse pubblico della notizia. Ad ogni modo la collettività deve essere informata con tempestività per conoscere le vicende in tempo reale e, pertanto, i soggetti coinvolti in una vicenda vedono utilizzati i loro dati personali dai giornalisti nella narrazione dei fatti.

Ciò posto, dopo che la comunità sia stata resa edotta dei fatti di cronaca e, quindi, a distanza di anni, quest'ultima perde di utilità

sociale venendo meno l'interesse pubblico da parte della collettività che oramai è stata già portata a conoscenza della vicenda.

A riguardo giova rilevare che il perdurare dell'informazione oltreché inutile ai fini dell'utilità sociale si rileva altresì dannoso nei riguardi dei soggetti coinvolti, i cui dati personali siano stati utilizzati per adempiere ai doveri di cronaca.

Ragion per cui se l'acquisizione di una notizia per i destinatari si rileva utile al momento dell'evento, dopo anni che l'informazione perde di interesse pubblico sorgono i presupposti del c.d. diritto *all'oblio*, ovvero diritto all'essere dimenticati. Tale interesse costituzionalmente tutelato all'articolo 2 tra i diritti inviolabile è di matrice giurisprudenziale e in Italia, detto principio, si concretizza con l'istituzione del Garante per la protezione dei dati personali nell'anno 2005. A ben guardare, il diritto a non essere più ricordato per fatti che in passato costituirono oggetto di cronaca ha trovato maggior esigenza di tutela giuridica con il proliferare di internet e dei motori di ricerca che reindirizzano a pagine web relativi a giornali online.

A fondamento di tale diritto vi è il presupposto che il trascorrere del tempo affievolisce fino a far scomparire l'utilità sociale della notizia per la collettività.

Ne consegue che, secondo tale prospettazione, la corretta applicazione dei criteri generali della cronaca giornalistica, così come esaminati nel terzo capitolo, determinano il diritto all'oblio non diffondendo più notizie che non riscuotono più utilità sociale, le quali si rilevano esclusivamente lesive per l'immagine dei soggetti coinvolti.



## CAPITOLO V

# IL DIRITTO D'AUTORE

SOMMARIO: **1.** I caratteri del diritto d'autore - **2.** Il diritto patrimoniale d'autore - **3.** Il diritto morale d'autore.

**5.1 I caratteri del diritto d'autore** – L'istituto giuridico del diritto d'autore ha la finalità di preservare le creazioni derivanti dall'attività intellettuale attraverso il riconoscimento di diritti aventi carattere morale e patrimoniale.

In tale prospettiva se il diritto d'autore ha una sua figura tipica nei Paesi di tradizione giuridica di civil law, viceversa negli ordinamenti di common law vi è l'istituto giuridico del copyright, parzialmente diverso, pur tutelando i medesimi diritti derivanti dall'ingegno.

**5.2 Il diritto patrimoniale d'autore** – I diritti patrimoniali d'autore sono disciplinati dall'articolo 12 della legge numero 633 del 22 aprile 1941 che stabilisce l'utilizzo economico dell'opera vincolata alla forma di pubblicazione ed utilizzazione. Tali diritti economici perdurano per tutta la vita del suo autore e fino a settantenni dopo la sua morte, salvo disposizione del de cuius sull'utilizzo della propria opera. Ciò posto, l'articolo 115 del predetto quadro normativo stabilisce che gli eredi dell'autore possono stabilire che i diritti dell'opera rimangano in comunione per una determinata durata, pur sempre nei limiti imposti dalla legge. A riguardo giova rilevare che in mancanza di una precisa gestione degli eredi la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) può amministrare i diritti di utilizzazione dell'opera.

Tanto chiarito occorre rilevare che per i diritti patrimoniali d'autore, a differenza dei diritti morali, risulta possibile la loro utilizzazione da parte di terzi mediante compenso economico. Tali diritti di utilizzazione economica si esplicano nel diritto di riproduzione e distribuzione, comunicazione al pubblico, traduzione ed elaborazione.

**5.3 Il diritto morale d'autore** – Il diritto morale d'autore è disciplinato in tutte le legislazioni, anche negli ordinamenti di common law. Tale diritto nasce dalla manifestazione dell'opera creativa e, quindi, la durata del suo diritto nel tempo è illimitata e, al contrario del carattere patrimoniale, la tutela giuridica si protrae anche dopo la morte dell'autore.

A conclusione di tale argomento si rileva l'irrinunciabilità della paternità dell'opera che determina dopo la morte dell'autore l'inalienabilità del diritto morale.

## CAPITOLO VI

# LA STORIA DELLE TELEVISIONI

**SOMMARIO:** **1.** Prologo: dalla legge Mammì alla legge Maccanico - **2.** La legge Gasparri e il disegno di legge Gentiloni - **3.** Il decreto Romani, il beauty contest e la successiva riforma del governo Monti.

**6.1 Prologo: dalla legge Mammì alla legge Maccanico** – Negli ultimi anni il dibattito in Italia si è incentrato sull’assetto del sistema radiotelevisivo. Eppure l’attenzione dei giuristi italiani si sviluppa dopo l’anno 1954 con l’avvio delle trasmissioni RAI con il primo ed unico canale televisivo del ‘Programma Nazionale’ di Rete1 successivamente denominato Raiuno. Difatti la prima sentenza della Consulta risale all’anno 1960 in merito al monopolio statale detenuto dalla RAI, quale unica concessionaria del servizio radiotelevisivo.

A ben guardare la riserva statale nell’ambito della concessione televisiva al solo Ente Pubblico funge al fine di evitare un possibile oligopolio privato, come difatti è avvenuto successivamente e, infatti, già negli anni ’70 del secolo scorso si diede il via libera alla ripetizione delle emittenti estere e locali, nonché tv via cavo locale.

A riguardo giova evidenziare un’importante distinzione tra pluralismo interno ed esterno, ove nel primo caso s’intende l’apertura di diverse opinioni nell’informazione, mentre nel secondo si fa riferimento alla possibilità d’ingresso nel mercato di diversi players realizzabile con il concorso di soggetti pubblici e privati.

Ciò posto, il problema pluralistico emerse negli anni ’80 del secolo scorso a seguito di una rapidissima costituzione di numerose emittenti private che riuscirono a creare networks di rilevanza nazionale.

Sulla scorta di quest'oramai incontrollabile situazione in Italia il legislatore ha pensato di emanare, in serie, numerosi decreti leggi per garantire la trasmissione dei predetti networks privati, trattandosi di una tipica situazione di necessità e di urgenza, sempre secondo i rappresentanti di governo dell'epoca, in attesa di una legislazione mirata che regolasse la nuova situazione venutasi a creare nella nostra Nazione.

In tale prospettiva viene emanata in Italia la legge numero 223 del 6 agosto 1990, meglio nota come 'Legge Mammì' dal nome dell'allora ministro delle poste e telecomunicazioni Oscar Mammì. Tale quadro normativo legittima, di fatto, il duopolio televisivo Rai-Fininvest, ma uno dei punti chiave della legge Mammì è rappresentato dall'introduzione della disciplina anti-trust da anni attesa nel sistema radiotelevisivo.

Tuttavia il predetto quadro normativo non sembra risolvere buona parte dei problemi, soprattutto in tema di pluralismo televisivo anche per quanto riguarda le nuove assegnazioni ai privati al fine di evitare posizioni dominanti. Così, in ragione di tali esigenze viene promulgata la legge numero 249 del 31 luglio 1997, più conosciuta come 'Legge Maccanico' dal nome del ministro delle poste e telecomunicazioni dell'epoca Antonio Maccanico.

La nuova disposizione legislativa si proponeva di formulare una più completa formulazione in materia televisiva, ma se l'istituzione di un Autorità indipendente per le garanzie nelle comunicazioni trovava una sua effettiva attuazione, dall'altra parte, sul piano delle frequenze non veniva risolta la questione giuridica posta dalla Consulta nell'anno 1994 in merito al possesso di tre reti televisive da parte di un privato.

Tale circostanza si collocava, tra l'altro, in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione.

**6.2 La legge Gasparri e il disegno di legge Gentiloni** – La ‘Legge Maccanico’ non risolve le problematiche delle telecomunicazioni in Italia e, a riguardo, si ricorda lo storico messaggio del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nell'anno 2003 alle Camere: *‘Non c’è democrazia senza pluralismo e imparzialità dell’informazione’*.

In ragione di tale necessità viene emanata la legge numero 112 del 3 maggio 2004, meglio nota come ‘Legge Gasparri’ dal nome dell'allora ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri.

Il nuovo quadro normativo regola lo switch-off dell'analogico per il passaggio al digitale terrestre, oltretutto introduce nell'ambito delle risorse economiche una nuova disposizione normativa, ovvero un Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) che comprende stampa, internet, radio e televisioni per quanto concerne il limite dei ricavi fissati al massimo del 20%.

Il suddetto punto sostituisce la precedente disposizione della ‘Legge Maccanico’ che prevedeva un limite più alto fissato al 30%.

Con riferimento alla suesposta previsione legislativa le critiche non sono mancate, sottolineando l'aumento del limite antitrust che viola il principio del pluralismo tutelato dall'articolo 21 della Costituzione.

Durante la legislatura del governo ‘Prodi’, dal 2006 al 2008, il ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni aveva fra le sue competenze la riforma del settore televisivo con lo scopo di provvedere all'adeguamento della precedente ‘legge Gasparri’ alla direttiva comunitaria.

Nello specifico il ‘disegno di legge Gentiloni’, rimasto tale, prevedeva l’abolizione del SIC (Sistema Integrato di Comunicazione) e la diminuzione della soglia pubblicitaria massima per le televisioni dal 18% al 16% al fine di incentivare la redistribuzione, nonché il passaggio al digitale terrestre di una rete per volta sia di Rai che di Mediaset entro l’anno 2009, ma a seguito della ‘caduta del governo Prodi’ il predetto disegno di legge non venne mai approvato in Parlamento.

**6.3 Il decreto Romani, il beauty contest e la successiva riforma del governo Monti** – Le numerose polemiche che hanno accompagnato negli anni la ‘Legge Gasparri’ e la mancata approvazione del ‘disegno di legge Gentiloni’ hanno dato luogo a nuove proposte concrete per un assetto normativo diverso al settore radiotelevisivo.

Ciò posto, il Parlamento approva il nuovo decreto legislativo numero 44 del 2010, meglio noto come ‘decreto Romani’ dal nome del ministro allo sviluppo economico: Paolo Romani.

A ben vedere, le nuove disposizioni del decreto legislativo numero 44 del 2010 avevano l’obiettivo iniziale di recepire la direttiva europea 2007/65/CE sugli audiovisivi ed, infatti, veniva sancito:

- 1) il taglio della pubblicità dal 18% al 12% per le emittenti pay tv;
- 2) divieto di trasmissione di film vietati ai minori di anni quattordici al di fuori della fascia notturna, anche su richiesta;
- 3) introduzione del c.d. beauty contest che prevedeva l’assegnazione delle frequenze al candidato ritenuto più idoneo e non alla migliore offerta secondo base d’asta.

A riguardo, come la ‘legge Gasparri’ anche il ‘decreto Romani’ viene criticato da più parti, soprattutto per quanto riguarda l’introduzione del beauty contest, poiché visto come una limitazione della libertà di espressione posta all’interno delle televisioni.

Successivamente nell’anno 2012 il governo Monti riforma il meccanismo del beauty contest in favore dell’asta pubblica per l’assegnazione delle frequenze televisive.

A ben vedere, il beauty contest, letteralmente ‘concorso di bellezza’, si poneva a metà strada tra l’asta e la licitazione privata.

Tant’è vero che se l’asta ha la finalità di vendere il bene al miglior offerente nel beauty contest, invece, vengono prese in considerazione le caratteristiche dell’offerente e la tipologia di offerta.

Tanto chiarito occorre evidenziare che il beauty contest ha rappresentato un meccanismo prevalentemente utilizzato per dare risorse a soggetti che sono in grado di utilizzarle al meglio da un punto di vista economico-finanziario.

Nel caso specifico, in Italia, vi era la necessità di cedere diverse frequenze del segnale digitale per la trasmissione di canali televisivi, nell’ambito di più canali su un’unica frequenza.

La decisione di affidamento delle suddette frequenze nel concorso veniva presa da una commissione incaricata di verificare le qualità dei concorrenti scegliendo i soggetti ritenuti più adatti.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, la sostituzione del beauty contest in favore dell’asta pubblica è stata valutata, da più parti, come un meccanismo più equilibrato all’assegnazione delle frequenze televisive.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Certamente la peculiare situazione in cui oggi versa il sistema dei mezzi di comunicazione in Italia merita l'attenzione del legislatore per alcune riforme mirate di settore. D'altronde, la storia delle televisioni ha rappresentato per la nostra Nazione un periodo storico di crocevia tra il voler mantenere fermo il rigore del monopolio statale per poi alla fine cedere le concessioni alle società private.

In tale prospettiva si è potuto analizzare l'evoluzione di sistema in vari settori della comunicazione determinate proprio dalle scelte del legislatore italiano.